COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE CONTROLLO TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 27/08/2025

OGGETTO:	**PROROGA ORDINANZA N. 29 DEL 01/08/2025 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 50 E 54 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN RELAZIONE ALL'URGENTE NECESSITÀ DI INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI INCURIA O DEGRADO DEL TERRITORIO, DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA, IN RELAZIONE ALLA NECESSITÀ DI PREVENIRE E DI ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA, NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 SETTEMBRE 2025 AL 30 SETTEMBRE 2025.**

IL SINDACO

Vista l'ordinanza del Prefetto ex. art. 2 T.U.L.P.S di istituzione delle cosiddette "zone rosse**"** nelle quali è previsto il divieto di stazionamento e l'allontanamento di soggetti con specifici precedenti per reati predatori, contro la persona ed inerenti agli stupefacenti,che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi e insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica tale da ostacolarne la piena e libera fruibilità;

Richiamata l'ordinanza Sindacale n. 29 del 01/08/2025;

Ritenuto di dover provvedere in via d'urgenza e per il periodo che va dal 1 al 30 settembre 2025 all'adozione di necessarie e straordinarie misure tese ad assicurare, l'ordinata e libera fruizione da parte della cittadinanza degli spazi pubblici, e ad aumentare l'efficacia ed incisività dei servizi di controllo delle Forze dell'Ordine;

Visti gli esiti delle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stata condivisa l'esigenza di assumere misure di intervento di natura eccezionale , al fine di fornire una risposta immediata ed efficace alle accresciute esigenze di controllo del territorio e alle istanze di sicurezza della comunità territoriale e dei fruitori dei servizi cittadini, a fronte della rilevata e reiterata presenza di soggetti molesti, ovvero dediti a condotte illecite, tali da costituire concreto pericolo per l'ordinato vivere civile , consentendone l'allontanamento a tutela della pubblica sicurezza, del pacifico godimento degli spazi urbani;

Constatato altresì che l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di noncuranza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi, anche dovuta alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche;

Rilevato che nel territorio comunale si manifestano comportamenti che contrastano con la fruibilità del patrimonio civico e che ledono il diritto di ognuno di godere del benessere offerto dal poter vivere nel decoro igienico ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto il contesto urbano;

Premesso che l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.";

Premesso ancora che l'art. 50, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

Premesso altresì che l'art. 54, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce, rispettivamente, che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione." e che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.";

Atteso che l'art. 3 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo disciplina i comportamenti non previsti quali fattispecie di reato o di violazione amministrativa in altre norme

statali o regionali nell'ambito della tutela della sicurezza urbana nonché in altri ambiti specifici;

Ricordato, in particolare, che:

• ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo, costituisce violazione amministrativa punita ai sensi del medesimo Regolamento "rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio d'arredi e attrezzature pubbliche (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici pubblici) in particolare, e a titolo esemplificativo, costituisce uso improprio di un elemento di arredo urbano il sedersi sullo schienale delle panchine posando i piedi sulla seduta";

• ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. m) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo, costituisce violazione amministrativa punita ai sensi del medesimo Regolamento "girare a torso nudo o in tenuta non decorosa in luogo pubblico";

• ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo, costituisce violazione amministrativa punita ai sensi del medesimo Regolamento "utilizzare sui marciapiedi e i portici pattini o tavole o qualsiasi mezzo di locomozione che con la loro guida arrechino pericolo o danno ai pedoni e alle cose";

• ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. p) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo, costituisce violazione amministrativa punita ai sensi del medesimo Regolamento "gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi";

• ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo, " È vietata la richiesta di elemosina su aree pubbliche o aperte al pubblico. È comunque sempre vietata qualsiasi forma di accattonaggio con modalità moleste ed insistenti, ovvero mediante minori o disabili o con animali in cattivo stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento e, in ogni caso, con comportamenti tesi a suscitare strumentalmente sentimenti di pietà stimolando, così, l'offerta di denaro, anche senza esplicita richiesta. Il

divieto si estende anche alle presenze non moleste ma che, ad esempio attraverso l'offerta di servizi quali il lavaggio dei vetri o la vendita di fiori, recano intralcio e pericolo alla circolazione stradale o pedonale." ;

Considerato che l'art. 7 del Regolamento Polizia Urbana del Comune di Rovigo stabilisce che " È fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita, dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'Amministrazione Comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, lattine, ecc…) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone male intenzionate o in stato di alterazione psico-fisica.";

Considerato ancora che l'art. 8 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo obbliga chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente su aree o spazi pubblici o di uso pubblico di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante;

Rammentato che, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo, le violazioni alle disposizioni del Regolamento medesimo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, e, inoltre, "In tutti i casi in cui la violazione degli articoli del Regolamento comporti una modificazione dello stato dei luoghi (ad esempio nei casi di imbrattamento, rottura, sottrazione, presenza di cumuli e sostanze, ecc.) è fatto obbligo, da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, di provvedere al ripristino degli stessi, così come da intimazione notificata con verbale. In caso di inottemperanza, il Comune potrà provvedere rivalendosi, per le spese, nei confronti dell'inadempiente.";

Ricordato che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento comunale per la tutela degli animali del Comune di Rovigo, "Come previsto dal vigente Regolamento sulla gestione dei rifiuti, cui si fa riferimento per le sanzioni in caso di violazione, i proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, sono tenuti alla raccolta immediata delle deiezioni prodotte dai propri animali, in modo tale da evitare di sporcare marciapiedi, strade, aree verdi e loro pertinenze." e "Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali stessi. Gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni che andranno depositate nei cestini porta rifiuti o, se disponibili, negli appositi contenitori.";

Rammentato, altresì, che l'art. 37 del Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'art. 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Comune di Rovigo prevede che "I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire immediatamente l'area eventualmente sporcata. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani residui (secco non riciclabile). Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.";

Evidenziato che l'art. 42 del Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'art. 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Comune di Rovigo prevede, per la violazione dell'art. 37 del medesimo Regolamento, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, e che tale norma è applicabile anche alla violazione dell'art. 25 del Regolamento comunale per la tutela degli animali del Comune di Rovigo, per effetto del richiamo ivi contenuto;

Rilevato che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia dei frequentanti le aree della cd. movida, decrementandone i freni inibitori, e che nel caso di consumo eccessivo si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare i bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo non rende limitati ai luoghi ad essi deputati; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verifichino movimenti incontrollati di folla;

Atteso che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici, nonché la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o

degrado delle aree di seguito specificate, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Constatato che al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici, la tutela della quiete pubblica attraverso un giusto contemperamento tra diritto allo svolgimento delle attività economiche e diritto al riposo dei residenti, nonché tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, appare necessario intervenire in via d'urgenza imponendo più stringenti divieti in grado di garantire tranquillità e decoro nelle ore serali, in particolare limitando le iniziative presso i pubblici esercizi e limitando l'operatività oraria di esercizi artigianali e commerciali di alimenti e bevande che contribuiscono a creare carico antropico molesto sulla pubblica via;

Considerato quanto emerso e determinato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (C.P.O.S.P.) dei giorni 18 e 20 luglio 2025;

Visti:

- l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo;
- il Regolamento comunale per la tutela degli animali del Comune di Rovigo;
- il Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'art. 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Comune di Rovigo;

Comunicato preventivamente il presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4 del 04.01.2024 con il quale è stata conferita al Vice Comandante Giampaolo Sprocatti la nomina a responsabile del procedimento, per le sezioni Controllo del territorio, Infortunistica stradale e Polizia Giudiziaria, Polizia Edilizia, Ambientale e Commerciale;

ORDINA

1) la proroga dell'ordinanza n. 29 del 01/08/2025 sull'intero territorio comunale dal 1 Settembre 2025 al 30 Settembre 2025 di cui si riportano di seguito i contenuti:

a) È vietato consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati o comunque sostandovi in modo da ostruire la normale circolazione pedonale. Il divieto non si applica negli spazi dedicati di aree verdi, giardini e parchi, ove esistenti.

b) È, altresì, vietato, consumare alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica, terracotta o comunque non mono uso al di fuori degli spazi in concessione quali plateatici ai pubblici esercizi.

c) È vietato vendere o somministrare per asporto alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo o bicchieri in vetro, così favorendo il consumo sul suolo pubblico.

d) Alle attività commerciali e agli artigiani è vietato vendere alcolici o bevande in bottiglie in

vetro prive di tappo, nonché, dopo le ore 21.00, vendere alcolici di qualsiasi gradazione.

Per la violazione della presente ordinanza si applicano la sanzioni amministrative pecuniarie previste a norma dell'art.50 comma 7 bis punto 1 del D.lgs n. 267/2000 con una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Rovigo ed è trasmesso al Prefetto di Rovigo.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Andrea Bimbatti

Documento sottoscritto con firma digitale